

## Proposte di Confprofessioni per il “decreto incentivi”

### 1. Compensazione debiti/crediti con la PA

L'attuale contesto economico pone le libere professioni in una situazione di grande difficoltà. E' necessario pertanto, in un'ottica di rilancio del comparto, operare per garantire l'accesso dei professionisti a determinati strumenti agevolativi previsti di recente a favore delle imprese. In questo senso appare quantomai necessario introdurre una norma che estenda ai professionisti l'istituto della compensazione debiti/crediti con le pubbliche amministrazione.

Come è noto, infatti, i decreti ministeriali che hanno introdotto l'istituto hanno annoverato tra i soggetti che possono avvantaggiarsi di tale meccanismo solo coloro che abbiano maturato diritti per «somministrazione, forniture e appalti», senza citare i servizi e le prestazioni libero-professionali.

L'opportunità della misura è stata da noi già sottolineata in diverse prese di posizione. Negli ultimi giorni, diverse iniziative politiche hanno teso a questo obiettivo, tuttavia con proposte normative eccessivamente circoscritte: in particolare, appaiono inidonee soluzioni che consentano al professionista di effettuare la compensazione dei soli debiti/crediti vantati nei confronti della medesima amministrazione pubblica<sup>1</sup>.

Si propone pertanto una formulazione normativa ad ampio raggio, idonea ad essere integrata nel decreto-legge, ricalcando la formulazione dei decreti ministeriali che hanno introdotto l'istituto per le imprese. **La disposizione che si propone, da inserire in calce all'art. 10 della alla bozza di decreto è la seguente:**

*1. Possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti per attività professionale svolta a favore di amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, previa certificazione rilasciata dalla amministrazione stessa su richiesta dell'interessato.*

*2. I crediti certificati possono essere utilizzati per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione, nonché per il pagamento di oneri accessori, aggi e spese a favore dell'agente della riscossione e per il pagamento delle imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione».*

---

<sup>1</sup> In questo senso l'emendamento n. 13.0.201, a firma De Lillo-Fantetti, alla legge di conversione del decreto-legge n. 52/2010, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica.

La norma non comporta alcun aggravio di costi o alcuna decurtazione di entrate per il bilancio della pubblica amministrazione, intervenendo solo in termini di cassa.

## **2. Contratto di rete**

L'art. 24 della bozza di decreto introduce modifiche al «contratto di rete», di cui all'art. 3 del d.l. n. 5/2009, come convertito dalla l. 33 del 2009. La sede pare quanto mai opportuna per contenere la più volte auspicata **estensione ai professionisti del contratto di rete**, tanto attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo alla legge del 2009, quanto attraverso interventi aggiuntivi puntuali.

I testi da introdurre sarebbero i seguenti:

### **Prima ipotesi (comma aggiuntivo):**

*«All'art. 3 del decreto legge l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente comma: «4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì a soggetti esercenti attività libero-professionali. In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali».».*

### **Seconda ipotesi (Modifiche puntuali):**

*«All'art. 3 del decreto legge l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4-ter, dopo la parola "imprenditori" sono aggiunte le parole "e liberi professionisti"; dopo la parola "imprese" sono aggiunte le parole "e professioni"; dopo la parola "commerciale," è aggiunta la parola "professionale,,"; dopo la parola "impresa" sono aggiunte le parole "o professione"; al comma 4-quater, in fine, è aggiunta la seguente frase: «In caso di partecipazione di liberi professionisti il contratto va altresì depositato presso i relativi Ordini professionali».».*

### 3. Altre osservazioni

- a) **Non possiamo non sottolineare la nostra preoccupazione per la norma prevista dall'art. 12 della bozza di decreto**, che, modificando la legge fallimentare, introduce un art. 236-*bis* al r.d. 267 del 1942, con la seguente formulazione:

**«Articolo 236-*bis***

*(Falso in attestazioni e relazioni)*

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-*bis*, 182-*quinqües* e 186-*bis* espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

- b) Andrebbe valutata l'estensibilità ai professionisti dell'accesso ai Fondi di cui all'art. 1 ed all'art. 8 della bozza di decreto (**Fondo per la crescita sostenibile e Fondo rotativo per le imprese e gli investimenti in ricerca**), considerando il contributo in termini di ricerca che i professionisti – quali lavoratori intellettuali di altissima qualificazione, sovente legati al mondo universitario – e gli studi professionali possono garantire, anche coordinando e co-finanziando attività di ricerca che prevedano la contrattualizzazione di personale ad hoc.